

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PACINI, DEGOLA, COLOMBO** Vittorino (V.),
MASCARO e PADULA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1984

Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha recentemente approvato l'ultimo contratto collettivo di lavoro del personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza aver risolto il problema dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale con qualifica non dirigenziale collocato in quiescenza dopo il 1° luglio 1979; e ciò per evitare ulteriori ritardi che avrebbero avuto pesanti ripercussioni per tutta la categoria dei lavoratori.

In occasione però della firma del contratto testè richiamato, il Governo ha assunto l'impegno, nell'accordo aggiuntivo, di presentare un disegno di legge *ad hoc*, visto che altro personale collocato a riposo di altre aziende pubbliche ha già ottenuto tale beneficio (decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, decreto del Presidente della Repub-

blica 9 giugno 1981, n. 310, e legge 22 dicembre 1981, n. 797).

Questa disparità di trattamento o, se vogliamo, questa situazione di squilibrio è scaturita dal contenuto dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 riguardante il precedente contratto del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; infatti in esso si dispone che il riconoscimento del beneficio dell'adeguamento della corresponsione economica con effetto retroattivo, a scaglioni, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980 è limitato al personale in attività di servizio.

La mancata estensione al personale in quiescenza del suddetto riconoscimento ha provocato le reazioni dei ferrovieri in pensione che fremono per l'eliminazione di tale discriminazione.

D'altronde tale evidente disparità di trattamento è stata ripetutamente riconosciuta anche dal Parlamento, che nella seduta del 24 giugno 1982 della Camera dei deputati ha presentato alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo. Quest'ultimo ha ulteriormente ribadito il suo impegno nella risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-01552 (atti Camera).

Per le motivazioni testè espresse e non avendo ancora il Governo provveduto alla presentazione del preannunciato provvedimento è stato predisposto l'unito disegno di legge, per il quale si richiede un rapido esame e su cui si ritiene possa convergere il consenso di tutte le forze politiche.

Esso consta di tre articoli:

l'articolo 1, che entra nel merito della nuova disposizione, indica i termini ed i criteri per l'attribuzione del beneficio di cui trattasi;

l'articolo 2 fissa il termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione degli importi conseguenti all'applicazione dell'articolo 1;

l'articolo 3 stabilisce la copertura finanziaria mediante ricorso ai fondi di accantonamento esistenti nel capitolo 6856 del bilancio del Ministero del tesoro per la perequazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il personale ferroviario, con qualifica non dirigenziale, cessato dal servizio nel periodo 30 giugno 1979-31 dicembre 1980 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, per il personale in servizio alla data del 1° marzo 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto 1° marzo 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda per l'attribuzione degli importi di cui al precedente articolo è di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27.000 milioni, si farà fronte mediante sovvenzione del Ministero del tesoro a carico del capitolo 6856 del bilancio di detto Ministero e da iscriversi fra le entrate della gestione del fondo pensioni del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

